

ANTIRICICLAGGIO LIMITAZIONE DELL'USO DI CONTANTE PRELIEVI E VERSAMENTI ALLO SPORTELLO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E DI SEGNALAZIONE DELLA BANCA

1. PRELIEVI E VERSAMENTI IN CONTANTI ALLO SPORTELLO. OBBLIGHI DELLA BANCA.

Il prelievo di denaro contante allo sportello, indipendentemente dall'importo, non costituisce alcuna violazione che obbliga la banca ad effettuare la comunicazione al MEF.

Il MEF ha precisato che prelievi e versamenti sul conto corrente postale o bancario non devono sottostare alle regole sulla tracciabilità.

Dunque, il correntista è libero di prelevare, dal proprio conto, o di versare denaro contante per somme superiori ad €.999,99.

Questo perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi, perchè nell'operazione partecipa un Intermediario finanziario che censisce l'operazione nell'Archivio Unico Informatico, lasciando traccia indelebile nel sistema operativo per dieci anni.

Si evidenzia che la legge vieta il trasferimento per contanti in misura pari o superiore alla soglia di mille euro tra soggetti "privati" senza l'intervento di un intermediario.

Ad esempio, il pagamento di spese per lavori di ristrutturazione casa, per importo superiore ai limiti previsti dalla legge, deve avvenire attraverso strumenti tracciabili (bonifico bancario, assegni N.T., carte di credito o quelle di debito, dette bancomat).

L'impiegato allo sportello potrebbe chiedere, al cliente, la provenienza di tale denaro o lo scopo del prelievo solo per adempiere alle norme sull'antiriciclaggio, ma giammai potrebbe vietare l'operazione in sé. Il cliente è tenuto a fornire delle informazioni a richiesta dell'intermediario per lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela.

Chi viola la normativa, rischia una sanzione che va dall'1% al 40% degli importi trasferiti oltre la soglia, ferma restando una penalità minima di €3.000,00.

Ad esempio può capitare che il cliente abbia in corso dei lavori di ristrutturazione nella sua casa ed ha bisogno del contante per pagare in nero i lavoratori. Purtroppo, è una pratica ancora diffusa, anche se il legislatore ha emanato dei provvedimenti sulla tracciabilità per ridurre questo fenomeno.

Possiamo dire che se l'operazione di trasferimento del denaro contante non avviene alla presenza del dipendente della banca, **nessuna Comunicazione al MEF va fatta**, anche per il fatto che non si conoscono gli estremi dei beneficiari.

Con la Circolare MEF – Dipartimento del Tesoro (CIR), prot. N.989136 del 04.11.2011, è stato ribadito che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'art.49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al MEF, ai sensi dell'art.51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'art.49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante. La presente circolare è condivisa con la B.I., l'Unità di Informazione Finanziaria e la Gdf.

In merito alla pratica di effettuare ingenti prelievi di contanti allo sportello al fine di effettuare acquisti senza fattura o con sottofatturazione (capita per l'acquisto di immobili, anche per interesse fiscale del venditore), si evidenzia che:

- nella generalità dei casi, **la banca valuta l'opportunità di eseguire una Segnalazione di Operazione Sospetta soprattutto quando il cliente effettua dei versamenti in banca e un po' meno quando il cliente preleva;**
- il notaio è tenuto ad indicare le modalità di pagamento nel Rogito notarile non potendo più usare, come in passato, la tradizionale formula, a proposito delle modalità di pagamento: "accordi diretti tra le parti". **L'Agenzia Entrate nella Risoluzione n.53/E del 20.05.2014, ha**

precisato che nel contratto di compravendita immobiliare in cui si preveda il pagamento dilazionato del prezzo in epoca posteriore alla firma del contratto, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo è assolto «fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo».

- Il co. 22, art. 35, D.L. n. 223/2006, dispone infatti che, per i pagamenti effettuati dal 4 luglio 2006, all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo;
- in questi casi, di prelievi ingenti di contanti allo sportello, il dipendente della banca può avvertire il cliente che sono vietati dalla legge i pagamenti per contanti in unica soluzione superiori al limite stabilito dalla legge;
- in ogni caso, si tratta di pagamenti fatti non in presenza del dipendente della banca e pertanto la stessa non ha alcun obbligo ai fini della legge antiriciclaggio;
- nel caso del prelevamento bancario, l'operazione non configura il trasferimento di denaro a favore di un soggetto terzo;
- **la banca può però segnalare all'UIF** (Unità di informazione finanziaria) che il prelievo di contante, effettuato in maniera eccessiva (non è previsto un limite specifico), configura una operazione per la quale sussiste il fondato sospetto di riciclaggio. La segnalazione non è obbligatoria ed è a totale discrezione dell'istituto di credito, che deve valutare la fondatezza del sospetto. **In presenza di prelievi di contante sistematico ovvero ingente la banca può valutare l'inoltro di una Segnalazione di Operazione Sospetta verificando il profilo soggettivo del cliente in relazione a quanto la banca è a sua conoscenza (attività svolte dal cliente, investimenti particolari, indagini da parte dell'A.G.);**
- Non è possibile eludere la normativa sul divieto di pagamenti in contanti frazionando il debito in tante rate, ciascuna di importo inferiore a mille euro, al solo fine di evitare gli strumenti tracciabili.

Anche i **pagamenti rateizzati** devono, infatti, sottostare alle regole sul divieto di contante se l'ammontare complessivo dell'affare supera mille

euro. Dunque, per stabilire quale strumento di pagamento poter utilizzare, non si deve guardare la singola rata, bensì l'intera operazione.

Tuttavia, si può procedere a tanti pagamenti in contanti, di importo inferiore a mille euro, e quindi evitare gli obblighi di legge predetti, a condizione che:

- 1)** il frazionamento sia previsto dalla natura stessa dell'operazione (per esempio, un appalto d'opera normalmente pagato per s.a.l.);
- 2)** se il pagamento in trance deriva da un preventivo accordo tra le parti (per esempio, l'avvocato che concordi con il cliente un primo pagamento alla firma del mandato; il secondo alla fine della prima udienza e il terzo al deposito della sentenza);
- 3)** inoltre, per ogni singolo pagamento, deve essere conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l'accettazione del versamento.

In base a quanto sopra detto, ad esempio, è ipotizzabile una rateizzazione del debito con il proprio dentista, ma lo è molto meno l'anticipo dato a un costruttore per l'acquisto di una casa.

Il Dipartimento del Tesoro del MEF ha precisato che nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale) non è ravvisabile alcuna violazione alla normativa antiriciclaggio nemmeno nel caso in cui la somma dei singoli pagamenti (sotto soglia) corrispondesse ad un importo complessivo oltre i 1.000 euro. Il trattamento ortodontico, per esempio, rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale in tal modo non incorrendo in violazione. Resta fermo, però, per tale ultima ipotesi (ossia pagamento rateale concordato) il potere dell'Amministrazione di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato allo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

In proposito, comunque, si richiama la Circolare esplicativa del M.E.F. – Direz. V Dipartimento del Tesoro - 11/10/2010, **che esclude ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta e che richiama l'esigenza di una valutazione complessiva dell'operazione, esaltando appunto la valenza dell'adeguata verifica.**

In ogni caso, la segnalazione di operazione sospetta si distingue nettamente dal tema della comunicazione al MEF delle violazioni dell'art.49 del d.lgs. n.231/2007.

La Banca non deve segnalare come sospetti di riciclaggio quei fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art.49 d.lgs. 231/07.

La violazione dell'art. 49 e la connessa comunicazione al MEF, per l'irrogazione della sanzione amministrativa al cliente, è ben distinta dal reato di riciclaggio dei fondi provenienti da attività criminose il cui sospetto deve essere segnalato all'UIF ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n.231/2007, il quale impone l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio.

La segnalazione all'UIF dovrà essere avviata qualora la banca, in base alle informazioni in suo possesso, abbia il sospetto di un reato di riciclaggio e non un semplice illecito amministrativo.

2. DISPOSIZIONI INERENTI LA LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE.

D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 - di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, entrato in vigore il 29/12/2007 – (Fonte Normattiva):

All'art.49 (LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTI e dei titoli al portatore – in vigore dal 01.01.2014) stabilisce che:

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'art.1, comma 1, lettera b), numero 6), del d.lgs. 27/01/2010, n.11.

AGGIORNAMENTO:

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 20, c. 1) che **"A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila"**.

AGGIORNAMENTO:

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, c. 4) che **"A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento"**.

AGGIORNAMENTO:

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 12 c. 1) che **"Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille:**

...

Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma".

AGGIORNAMENTO:

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.26 aprile 2012, n.44, ha disposto (con l'art. 3, c. 1) che "**Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:**

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonchè apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano nè cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2." Ha inoltre disposto (con l'art. 3, c. 2) che "La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare".

AGGIORNAMENTO:

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 12, c. 1) che **"In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore"**.

All'art.51 (OBBLIGO DI COMUNICAZIONE al MEF delle infrazioni di cui al presente Titolo – in vigore dal 29.04.2012) stabilisce che:

- 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al MEF per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche (alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate).**
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

All'art.41, (SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE) stabilisce che:

1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. **(E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.))**

4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finchè non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

3. SINTESI DEGLI INTERVENTI NORMATIVI SULLE SOGLIE DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE. SANZIONI

- **DI 143/1991, art.1** (legge di conversione 197/1991) - Introduzione del limite all'uso del contante e dei titoli al portatore:

Limite di lire 20.000.000.

- **Dlgs 231/2007, art.49** (emanato in attuazione delle direttiva 2005/60/CE e 2006/70/CE). In vigore dal 29 aprile 2008:

Riduzione del limite da 12.500 a **5 mila euro**.

- **DI 112/2008, art.32:**

Ripristino del limite a **12.500 euro**.

- **DI 78/2010, art.20** - in vigore dal 31 maggio 2010:

Ritorno del limite a **5 mila euro**.

- **DI 138/2011, art.2:**

Abbassamento del limite a **2.500 euro**.

- **DI 201/2011, art.1** (cd Decreto "Salva Italia") - Correzioni mirate al Dlgs 231/2007:

riduzione del limite a **1.000 euro**, con decorrenza dal 06.12.2011;

irrilevanza sanzionatoria delle violazioni alle nuove limitazioni se commesse tra il 06 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 - in questo lasso di tempo vengono punite solo le violazioni della soglia limite precedente.

RIEPILOGO:

RIFERIMENTO NORMATIVO	PERIODO DI VALIDITÀ	VARIAZIONE LIMITE (in Euro)	
Articolo 49, Dlgs 231/2007	dal 30.04.2008	da 12.500,00	a 5.000,00
Articolo 32, DI 112/2008	dal 25.06.2008	da 5.000,00	a 12.500,00
Articolo 20, DI 78/2010	dal 31.05.2010	da 12.500,00	a 5.000,00
Articolo 2, DI 138/2011	dal 13.08.2011	da 5.000,00	a 2.500,00
Articolo 12, DI 201/2011	dal 06.12.2011	da 2.500,00	a 1.000,00

SANZIONI

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (Dlgs 231/2007, art. 49)	Dlgs 231/2007, Articolo 58 - comma 1, 2 e 7-bis	
	Importo della violazione da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro	Importo della violazione superiore a 50.000,00 euro
<i>Contanti</i> (art. 49, comma 1)	dall'1% al 40% dell'importo trasferito	dal 5% al 40% dell'importo trasferito
<i>Assegni bancari e postali</i> (Art. 49, comma 5)	dall'1% al 40% dell'importo trasferito	dal 5% al 40% dell'importo trasferito
<i>Assegni circolari, vaglia postali e cambiari</i> (art. 49, comma 7)	dall'1% al 40% dell'importo trasferito	dal 5% al 40% dell'importo trasferito
<i>Nuovi libretti di deposito al portatore</i> (Art.49, comma 12)	dal 20% al 40% del saldo	dal 30% al 60% del saldo
<i>Sanzione minima per ogni violazione: euro 3.000,00</i>		

12 febbraio 2015
Antonino Pernice